



Documento firmato digitalmente

A **PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Politiche di Tutela Ambientale e  
Transizione Ecologica – U.O. Gestione Valutazioni  
Ambientali  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e, p.c **ASL LECCE**  
[dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

**SABAP – Province di Brindisi e Lecce**  
[Sabap-br-le@pec.cultura.gov.it](mailto:Sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Tutela e Val. Paesaggio**  
[Sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it](mailto:Sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**  
**Sezione Risorse Idriche**  
[servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**COMUNE DI NARDÒ**  
[protocollo@pecnardo.it](mailto:protocollo@pecnardo.it)

**EURORECUPERI SRL**  
[eurorecuperi@legalmail.it](mailto:eurorecuperi@legalmail.it)  
[luigi.palmisano@pec.it](mailto:luigi.palmisano@pec.it)

**OGGETTO: EURORECUPERI srl** – D.Lgs. 152/2006 e L.R. 26/2022 – Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. inerente il progetto “Inserimento di ulteriori codici EER, variazione dei quantitativi dei rifiuti gestiti senza variazione dei quantitativi massimi già assentiti.” – **Parere ARPA Puglia**

Rif: Vs nota prot. n. 27592 del 04/07/2025 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 40657 del 04/07/2025

Con riferimento al procedimento in oggetto, analizzata la documentazione tecnica resa disponibile dalla Provincia di Lecce sul proprio sito istituzionale, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con D.D. 299 del 06/03/2025 codesta Provincia, in esito alla valutazione ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (valutazione preliminare), ha ritenuto di assoggettare alla procedura di Verifica (screening) di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la modifica proposta dalla Eurorecuperi srl, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto ha considerato come sostanziale la variante gestionale proposta, consistente nell'introduzione di nuovi codici EER e nuove operazioni di recupero (R3), seppur nel rispetto dei quantitativi massimi complessivi già assentiti e senza modifica impiantistica o strutturale.

L'impianto Eurorecuperi srl svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in forza del provvedimento autorizzativo, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, D.D. provinciale n. 1936/2011 così come successivamente integrato, modificato e rinnovato da n. 6 seguenti determinazioni: D.D. n. 386 del 16/02/2012, D.D. n. 4 del 10/01/2019, D.D. n. 580 del 19/05/2020, D.D. n. 741 del 12/05/2021 (rinnovo dell'autorizzazione), D.D. n. 1962 del 07/12/2021 e in ultimo D.D. n. 540 del 07/05/2024 che ha approvato le operazioni di recupero R3 ed R5 in aggiunta a quelle già autorizzate per ciascun codice di rifiuto, senza variazione dei quantitativi trattati annualmente.

La potenzialità assentita dell'impianto è pari a 125.359,38 t/anno di rifiuti non pericolosi e 5.876,01 t/anno di rifiuti pericolosi, con uno stoccaggio istantaneo totale di 3.325,9 t/anno per i rifiuti non pericolosi e di 292,65 t/anno per i rifiuti pericolosi.

Il sito su cui insiste l'impianto è ubicato nel Comune di Nardò (fg. 75, p.lle nn. 449 e 450), in **area** tipizzata come **agricola** e interessata da **media pericolosità idraulica**.

Lo studio di coerenza con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) evidenzia la sussistenza di una **condizione penalizzante** per il sito in questione legata alla media pericolosità idraulica. La stessa condizione penalizzante, non rappresentata nello Studio preliminare ambientale (rev. 1 del 12 giugno 2025), rinviene altresì dalla destinazione urbanistica agricola E1 del PRG del Comune di Nardò per l'area interessata. A tal proposito, si evidenzia che nell'ambito della procedura di VAS del PRGRS è stato previsto che *"[...] nel caso di vincolo penalizzante, in fase di rilascio o rinnovo di autorizzazione, si acquisisca il parere dell'Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione anche fra quelle di cui al capitolo 15.3 relativamente alla componente interessata dal vincolo. Nel caso di rinnovo di autorizzazione sia valutata l'opportunità di procedere all'attivazione di iniziative volte alla **delocalizzazione degli impianti esistenti**".* Nel sottolineare che la scrivente Agenzia non è stata interessata nel procedimento di rinnovo autorizzativo conclusosi con la D.D. provinciale n. 741/2021, nè nelle molteplici (n. 5) modifiche non sostanziali (D.D. n. 386 del 16/02/2012,

D.D. n. 4 del 10/01/2019, D.D. n. 580 del 19/05/2020, D.D. n. 1962 del 07/12/2021 e D.D. n. 540 del 07/05/2024) apportate all'originario atto autorizzativo, si rileva, per quanto a conoscenza della scrivente, che non sono state attivate iniziative di delocalizzazione in fase di rinnovo autorizzativo.

Si rappresentano nel seguito ulteriori valutazioni di competenza, correlate sia alla proposta progettuale oggetto del presente procedimento amministrativo, sia alla gestione generale dell'impianto con particolare riferimento agli aspetti meritevoli di attenzione che denotano profili di potenziale criticità.

In merito alla richiesta da parte del proponente di "[...] considerare i quantitativi di recupero massimo annuo e stoccaggio istantaneo come complessivi e non dettagliati per singolo codice EER" si ritiene che tale richiesta **possa essere approvata limitatamente allo stoccaggio istantaneo** inteso come il quantitativo massimo, misurato in m<sup>3</sup>, presente in un particolare momento nell'impianto. In ordine invece ai quantitativi massimi annui di rifiuti da recuperare/smaltire si ritiene che tali quantitativi massimi debbano continuare ad essere rispettati per ciascun codice EER. A tal proposito si evidenzia che **non sono stati indicati i quantitativi giornalieri di rifiuti da processare** (mediante le operazioni di recupero); **ciò rileva anche sulla valutazione relativa all'applicabilità della disciplina IPPC all'impianto de quo di cui all'art. 6 comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006** (cfr All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006). A tal proposito nella D.D. provinciale n. 540 del 07/05/2024 è riportato che l'impianto è autorizzato a trattare (tramite operazioni R4 ed R5) un quantitativo di **372,36 t/giorno** di rifiuti non pericolosi e un quantitativo di **1,54 t/giorno** di rifiuti pericolosi. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento legato al ciclo produttivo e relativa gestione dei rifiuti con riferimento al punto 5.3 lett. b), punto 4)<sup>1</sup> dell'All. VIII alla Parte II del T.U.A..

Nello studio preliminare ambientale (rev. 1 del 12 giugno 2025), nella sezione relativa agli aspetti progettuali (cfr § 2 - *Caratteristiche del progetto*), non si dettaglia nello specifico delle particolari attività da condurre o già in esercizio inerenti il recupero R3 (recupero definitivo) dei differenti codici EER; con riferimento ai codici 12.01.99 e 03.01.99 di nuova introduzione, non sono inoltre riportate informazioni sull'origine e provenienza, sulle caratteristiche del rifiuto, sulle operazioni di recupero da porre in essere e sulle caratteristiche dei prodotti ottenuti in esito a tali operazioni.

In merito inoltre al recupero di alcune tipologie di rifiuti con produzione di end of waste si rileva che **nello studio preliminare ambientale non si fa cenno alle attività end of waste sottese alle operazioni di**

<sup>1</sup> Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

**recupero rifiuti (R3) sui codici EER proposti in aggiunta a quelli già autorizzati.** Non sono stati infatti indicati i regolamenti comunitari/nazionali che disciplinano la fattispecie ovvero la casistica “caso per caso”, né è stata descritta la conformità dell’attività di recupero proposta ai criteri previsti dai vigenti regolamenti specifici ovvero alle Linee guida SNPA 41/2022, che classificano il rifiuto trattato come End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/06. In merito, infine, all’osservanza dei criteri dettagliati sulle attività di recupero già in essere e approvate in ultimo dalla D.D. 540/2024, si riportano dei riferimenti normativi ormai non validi in quanto abrogati da norme tecniche/regolamenti successive/i (es. del D.M. 152/2022 in materia di cessazione della qualifica dei rifiuti inerti - end of waste - abrogato dal D.M. 127/2024<sup>2</sup>).

Alla luce di quanto su esposto, considerato che la valutazione della compatibilità ambientale dell’impianto è stata condotta nel 2011 (D.D. regionale n. 2/2011) e che da tale data sono state emanate n. 6 determinazioni provinciali relative a modifiche non sostanziali successive (con rinnovo autorizzativo ex art. 208 del T.U.A.) prive di valutazione ambientale, in considerazione inoltre degli aspetti ambientali e delle criticità nel presente evidenziate, si ritiene, nel pubblico interesse della tutela ambientale, **di non poter escludere potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente.**

Il funzionario incaricato  
*Dott. Ivan Polo*

**Il Dirigente dell’U.O.S. Pareri, Autorizzazioni  
e Supporto ai Servizi Territoriali**  
*dott. Oronzo Simone*

**Il Direttore dell’U.O.C. Servizio Territoriale  
e del Dipartimento di Lecce**  
*dott. Antonio D’Angela*

Tit. 2.2.5 - VIA\_001c Parere per verifica di assoggettabilità a VIA provinciale - PARERE

---

<sup>2</sup> **DM Ambiente 28 giugno 2024, n. 127** - Cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152